



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE
Il Direttore Generale

Confindustria
c.a. dott. Marco Ravazzolo
Direttore Politiche per l' Ambiente,
l' Energia e la Mobilità
m.ravazzolo@confindustria.it

E, p.c. Al Capo Dipartimento Diss
Ing. Laura D' Aprile
S E D E

Oggetto: nota Confindustria su Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – 22 luglio 2024 – richiesta chiarimenti

In ordine ai quesiti posti all' attenzione di questa Direzione con il documento del 22 luglio 2024, occorre precisare preliminarmente, che alcuni di essi non appaiono di stretta attinenza con il RENTRI, ma di natura prevalentemente normativa, tali da necessitare una disamina approfondita in apposita sede.

In tal senso, si rappresenta che i quesiti riportati ai numeri 2, 5, 8 saranno oggetto di un' ulteriore analisi anche attraverso apposito confronto con codesta Associazione richiedente.

Per quanto riguarda i quesiti strettamente correlati al RENTRI, di seguito si riportano i relativi chiarimenti, seguendo la medesima numerazione del documento.

1. Obbligo di iscrizione al RENTRI per i cantieri

Quanto riportato rileva ai fini dell' iscrizione dei cantieri nel RENTRI posto che la definizione degli stessi non è perfettamente sovrapponibile alla definizione di unità locale (UL) contenuta nel DM 59/2023, articolo 3, comma 1, lett a).

In particolare, si osserva che:

- la circolare n. 3202 del Ministero dell' industria del 22.1.1990 definisce e classifica le *unità locali* suddividendole in “operative” o “amministrative” e con una contestuale esclusione dei *cantieri* in quanto non rientranti nella definizione di unità locale. A ciò si aggiunga che i cantieri esclusi dalla circolare, risultano avere la caratteristica di temporaneità e l' assenza di uffici amministrativi e/o gestionali al proprio interno;
- la definizione di unità locale contenuta nel DM 59/2023 (articolo 3, comma 1, lett a) quale “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un' officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello

ID Utente: 499
ID Documento: ECB-499_2024-0016
Data stesura: 26/09/2024



della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione", prevede la contemporaneità dell'esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento nell'unità stessa, delle predette attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Giova osservare che per alcuni cantieri, come sopra descritti, non si configurano entrambe le condizioni previste dal DM 59/2023 per soddisfare pienamente le caratteristiche di unità locale soggette all'iscrizione al RENTRI.

Tuttavia, nel caso in cui in un cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'impresa e del cantiere laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 da cui viene generata l'attività che impone l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Tuttavia, sussiste l'obbligo di iscrizione del cantiere laddove si verificano contemporaneamente le due condizioni sopra descritte e cioè a) nel cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi b) nel cantiere venga esercitata un'attività stabile.

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di RP, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti, l'impresa avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI della sede legale, annotando sul relativo registro di carico e scarico la produzione del rifiuto come "rifiuto prodotto fuori dall'unità locale" e per la successiva movimentazione, riportando sul FIR il "luogo di produzione se diverso dall'unità locale".

3. Contributo RENTRI

L'articolo 14, comma 3, del DM 59/2023 stabilisce che "Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato in allegato III".

Con il decreto direttoriale n. 97 del 22.9.2023 è stata data attuazione all'articolo 13 del DM 59/2023 definendo gli intervalli temporali connessi all'entrata in vigore degli adempimenti previsti e, nel caso di specie, del periodo di iscrizione per i soggetti obbligati previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a).

L'intervallo temporale previsto per il I scaglione decorrente dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025, consente a tutti i soggetti interessati di procedere all'iscrizione secondo una tempistica volontaria che, comunque, prevede il pagamento della prima annualità di contributo, formata dal contributo annuale primo anno e dal diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione, ovvero entro la data del 13 febbraio 2025.

Come peraltro illustrato nella scheda informativa *Contributo annuale dovuto al RENTRI* il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione e negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno secondo la tabella I allegato III del citato decreto n. 59.

Posto che per completare la procedura di iscrizione, come illustrata nella scheda informativa *Procedura di iscrizione*, è necessario effettuare il pagamento del contributo, l'istanza di iscrizione al RENTRI può essere compilata in più momenti in quanto i dati inseriti vengono salvati e conservati.

Conseguentemente, nel caso del I scaglione, i soggetti obbligati all'iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2025, e comunque entro il 13 febbraio 2025.

Giova osservare che l'iscrizione decorre dalla trasmissione della pratica alla Sezione Regionale che richiede, preliminarmente il pagamento del contributo; nel caso sopra illustrato, il contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2025, avrà valore per l'intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.

Analoga procedura potrà essere seguita dai soggetti ricompresi dal III scaglione.

4. Conservazione dei dati del registro cronologico tenuto in modalità digitale

Si rappresenta che il chiarimento richiesto riguarda una tematica che è stata affrontata e approfondita attraverso un confronto con alcune Associazioni di categoria rappresentanti le Softwarehouse, tra le quali Assosoftware.

In particolare, dal confronto sono state fornite delucidazioni il cui contenuto è stato diffuso attraverso la pubblicazione di apposite schede informative pubblicate sul sito istituzionale del RENTRI

Si rimanda alla consultazione delle seguenti schede informative - [Portale Supporto \(rentri.gov.it\)](https://rentri.gov.it)

- a) *Tempi per il trasferimento del registro cronologico di carico e scarico al sistema di conservazione*
- b) *Quando rendere immutabile il registro di carico e scarico digitale*
- c) *Processo di conservazione digitale dei documenti digitali*

6. Tenuta del registro di carico e scarico – Stoccaggio istantaneo

Si chiarisce, come peraltro riportato nel DD n. 251/2023, *Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti* paragrafo 2.6, pag. 21, che lo stoccaggio istantaneo deve essere compilato e reso disponibile/consultabile in caso di ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo.

7. Tenuta del registro di carico e scarico cartaceo fino alla data di iscrizione al RENTRI

Quanto segnalato è stato recepito attraverso l'individuazione della data del 4 novembre 2024 quale avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Le esigenze manifestate dalle imprese sono state quindi recepite e comunicate attraverso la pubblicazione sul sito internet del RENTRI di apposita news a cui si rinvia per il dovuto approfondimento. [RENTRI](https://rentri.gov.it)

Viene comunque chiarito che gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

9. Apertura del registro di carico e scarico digitale

Si chiarisce che l'obbligo di indicare il numero della prima registrazione è previsto per coloro che utilizzano i servizi di supporto. Per coloro che aprono il registro tramite interoperabilità non vi sono invece vincoli di sorta.

Riguardo alla descrizione da attribuire al registro, si chiarisce che è possibile inserire/modificare le informazioni anche in momenti successivi.

10. Ruolo e responsabilità dell'incaricato alla compilazione del RENTRI

Come peraltro riportato nelle *Modalità operative* MO 1. Iscrizione al RENTRI (punto 1.5.2.) l'incaricato può essere una persona fisica interna o esterna all'operatore che può completare l'iscrizione ed utilizzare i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto dello stesso.

L'incaricato che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).

Si richiama altresì il contenuto della scheda informativa sulla "*Gestione degli incaricati ad operare sul RENTRI*" - [Portale Supporto \(rentri.gov.it\)](http://Portale Supporto (rentri.gov.it))

Luca Proietti

Div. III